COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 83 DEL 21/12/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I .

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
FERRARI LUCIANO	Presidente	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BOLONDI GIANCARLO	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Assente
FARINA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZZI DAVIDE	Consigliere	Presente
MEDICI RAFFAELLO	Consigliere	Presente
BERSELLI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Assente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
DANIELE PAOLO	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente

Presenti N. **15** Assenti N. **2**
Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Vacondio Marco e Ruini Cecilia
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Ferrari Luciano.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:

copia informatica per consultazione

I presenti sono n. 15

Sono altresì presenti il vicesindaco Amarossi Valeria e gli assessori Cassinadri Marco e Spano Cristina.

Nella presente delibera non viene riportato il processo verbale della discussione per il quale si fa rinvio alla registrazione della seduta odierna, così come previsto dall'art. 56 comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 28 del 23/03/2023.
L'integrale trascrizione del dibattito sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna.

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore del succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, secondo cui le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

copia informatica per consultazione

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

copia informatica per consultazione

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) (le condizioni) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

copia informatica per consultazione

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casalgrande e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21 settembre 2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO

copia informatica per consultazione

LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.102 del 29 dicembre 2022 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100";

Vista la relazione tecnica relativa all'esito dell'ultima ricognizione ordinaria delle partecipazioni, deliberata con proprio atto n. 93 del 21.12.2023 (allegato B);

Visto altresì l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione -quale parte integrante e sostanziale della stessa- dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, di cui si riportano le risultanze finali:

copia informatica per consultazione

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	2,38	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,95	CESSIONE TRAMITE L'ESERCIZIO DEL RECESSO	
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	02558190357	1,97	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
LEPIDA SCPA	02770891204	0,0014	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IREN SPA	07129470014	0,33	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE	

Acquisito agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 11/2024 (allegato C e C1);

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dal Vice Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

- del parere favorevole, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico–

copia informatica per consultazione

finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett i) del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 15 – VOTANTI n. 11 - Astenuti: 4 i gruppi consiliari "PD" , "Voi per Casalgrande – Berselli Sindaco"

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 1 (il consigliere Bottazzi Giorgio del gruppo consiliare "Movimento 5Stelle")

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Casalgrande accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- IREN SPA 0,33% (società quotata – mantenimento ex lege);
- PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,95% (cessione tramite l'esercizio del recesso);
- AGAC INFRASTRUTTURE SPA 2,38% (mantenimento con azioni di razionalizzazione);
- LEPIDA SCPA 0,0014 % (mantenimento senza interventi);
- AGENZIA LOCALE MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL 1,97% (mantenimento senza interventi);

2. di approvare la relazione tecnica relativa all'esito dell'ultima ricognizione ordinaria delle partecipazioni, deliberata con proprio atto n. 93 del 21.12.2023 (allegato B);

3. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate

copia informatica per consultazione

dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

4. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 14 marzo n. 33.

Successivamente, in considerazione della scadenza prevista per l'adempimento, fissata al 31.12.2024, si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 15 – VOTANTI n. 11 - Astenuti: 4 i gruppi consiliari "PD" , "Voi per Casalgrande – Berselli Sindaco"

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 1 (il consigliere Bottazzi Giorgio del gruppo consiliare "Movimento 5Stelle")

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente	IL Vicesegretario
FERRARI LUCIANO	CURTI JESSICA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALGRANDE

REVISIONE PERIODICA
DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

ALLEGATO A

copia informatica per consultazione

Indice generale

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2023 3
1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA 5
2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 9
3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL 13
4 – LEPIDA SCPA 17
PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 20
PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 21
RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 24

copia informatica per consultazione

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2023

PROGR	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	2,38 %	Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato	MANTENIMENTO con azione di razionalizzazione
2	PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,95%	Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali	Cessione tramite l'esercizio del recesso
3	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE srl	02558190357	1,97 %	Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
4	LEPIDA SCPA	02770891204	0,0014 %	Fornitura di servizi di connettivita' della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma1, l.r. 11/2004	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
5	IREN SPA	07129470014	0,33 %	Holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE

copia informatica per consultazione

SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

copia informatica per consultazione

1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02153150350

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2,38 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attivita' di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:
Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4,co. 2, lett.d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge una attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune.
La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

copia informatica per consultazione

SEGUE PARTECIPATA: 1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
*Numero componenti organo di controllo**	4

* Tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

Compensi amministratori	23.635,00
*Compensi componenti organo di controllo***	17.480,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 5.000

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	*2022*	*2021*	*2020*	*2019*
3.153.737,00	3.487.690,00	3.238.169,00	2.990.640,00	3.676.940,00

RICAVI

	2023	*2022*	*2021*
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.867.684,00	7.860.005,00	7.700.109,00
A5) Altri ricavi e proventi	70.946,00	724.360,00	42.649,00
Di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	*2022*	*2021*	*FATTURATO MEDIO TRIENNIO*
7.938.180,00	8.584.365,00	7.742.758,00	8.088.434,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società risulta priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali: PIACENZA INFRASTRUTTURE

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

copia informatica per consultazione

Segue PARTECIPATA: 1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).
Il Comune di Reggio Emilia, detentore del 55,32% delle quote di partecipazione, annualmente, con proprio provvedimento, assegna alla società obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5 del TUSP.

In merito al compenso dell'Amministratore e alla sua determinazione, si fa rinvio al documento del 25 giugno 2021 della Direzione Centrale per la Finanza Locale del dipartimento degli affari interni e territoriali del Governo "Atto di indirizzo ex articolo 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sui compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico di cui all'articolo 11, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175" il quale riporta:

"*è indiscutibile che il rinvio operato all'art. 4, co. 4, d.l. 95/2012, e con esso l'imperativo generale di contenere i costi degli organi amministrativi, valga per tutte le società a controllo pubblico, cionondimeno le specificità proprie della singola fattispecie, unita a considerazioni legate all'evoluzione della disciplina transitoria e alla sua caducità, dichiarata ab origine dal TUSP, inducono a suggerire una certa flessibilità, tale da ammettere che l'amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento, possa discostarsi dal dato del 2013 per fare così riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività ed omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell'80%"*;
Nel caso di Agac Infrastrutture la riduzione del compenso come previsto dalla legge è stata operata sull'esercizio 2014, in quanto i soci dopo il 2013 hanno incrementato considerevolmente le attività affidate alla società e determinato un nuovo assetto strutturale della stessa, simile a quella di una nuova società.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili. Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e un eventuale internalizzazione con conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti sarebbe eccesivamente oneroso per il Comune.

Azioni da intraprendere:

Contenimento dei Costi - Rinegoziazione strumento finanziario derivato

Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Si riportano di seguito le azioni già svolte e l'andamento dell'operazione.

copia informatica per consultazione

Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture aveva affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.
In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nel corso del 2017 si è svolta l'istruttoria e sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 e' terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva. In novembre 2018 si e' svolta l'udienza con i testimoni. Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali. In data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.

In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro.
In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. La sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27 gennaio 2022 ha respinto l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato di procedere con il ricorso in Cassazione.
Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza per cui non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società.

copia informatica per consultazione

2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 01429460338

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,95 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Casalgrande non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

copia informatica per consultazione

SEGUE PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo*	4

* Tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

Compensi amministratori	4.868,00
Compensi componenti organo di controllo*	10.800,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 1.800

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	*2022*	*2021*	*2020*	*2019*
620.517,00	583.244,00	540.226,00	537.730,00	501.572,00

RICAVI

	2023	*2022*	*2021*
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00
A5) Altri ricavi e proventi	-	1,00	2,00
Di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	*2022*	*2021*	*FATTURATO MEDIO TRIENNIO*
1.142.000,00	1.142.001,00	1.142.002,00	1.142.001,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1)

La società è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali: AGAC INFRASTRUTTURE

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

copia informatica per consultazione

La società non necessita di contenimento dei costi Di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f):
Il Comune, non detenendo la maggioranza delle quote della società, non fissa con propri provvedimenti obiettivi specifici di contenimento dei costi ai sensi dell'art. 19, comma 5.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Azioni da intraprendere:

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 44 del 21/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.

In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, è stata stipulata una convenzione tra provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018, che prevede l'affidamento al comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani.

Vista la natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018, e' stato richiesto al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018.
Il Comune di Reggio, nel corso dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società.
A tal fine il Comune aveva inteso avvalersi della norma di cui all'articolo 24, comma 5-bis introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge 30,12,2018 n. 145, poichè la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

Nel corso dell'esercizio 2020 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società.
In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021.
Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all'articolo 16, comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".
La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2022, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 583.244 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni precedenti.
Il Comune si è avvalso anche per l'anno 2022 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendono per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo

copia informatica per consultazione

all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).
In assenza di novità normative che ne consentano il mantenimento in deroga alle norme previste nel TUSP, nel corso del 2023 si sono avviate le procedure, inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quando previsto dal Codice Civile.

L'Amministratore Unico della società, con due distinte comunicazioni pervenute via Pec al Comune di Reggio Emilia (PG 225644/2023 del 21.09.2023) e (PG 220914/2023 del 14.09.2023) ha trasmesso i dati di bilancio al 30.06 e comunicato di aver nominato un Collegio, composto da tre professionisti, per la stima del valore aziendale come previsto dalle disposizioni di Legge in merito alle procedure di recesso.
Il Comune di Reggio Emilia, in risposta a tali comunicazioni, con pec trasmessa in data 24.10.2023 (Prot. 250386/2023), ha sollecitato la trasmissione ufficiale della valutazione sul valore aziendale da parte del Collegio incaricato.

In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.
Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.
Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC al Comune di Reggio Emilia copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.
In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.
Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture Spa è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 omnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.
In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture.

Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio Emilia ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso. Lo stesso Servizio riferisce che, al momento in cui si delibera il presente provvedimento, si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico. Solo successivamente a questi passaggi si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso.

copia informatica per consultazione

3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02558190357

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1,97 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 2012

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attivita' di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Casalgrande è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate.

copia informatica per consultazione

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	9
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo	1

Compensi amministratori	20.000,00
*Compensi componenti organo di controllo **	14.502,00

* Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 5.800

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	*2022*	*2021*	*2020*	*2019*
93.752,00	59.037,00	66.026,00	90.014,00	73.812,00

RICAVI

	2023	*2022*	*2021*
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	573.168,00	614.957,00	606.936,00
A5) Altri ricavi e proventi	28.003.762,00	28.493.052,00	28.980.299,00
Di cui Contributi in conto esercizio	26.258.358,00	26.555.794,00	28.676.692,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	*2022*	*2021*	*FATTURATO MEDIO TRIENNIO*
2.318.572,00	2.552.215,00	910.543,00	1.927.110,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente non considerando i contributi in conto esercizio.(art. 20, co. 2, lett. d).

Si fa presente che i contributi in conto esercizio, allocati nella categoria A5 del Conto Economico, pari a oltre 26milioni, sono costituiti dai contributi regionali e degli enti locali determinati sulla base della legge regionale 30/1998 che legittima l'esistenza della società, e quantificati dalle relative delibere regionali.

copia informatica per consultazione

In particolare la parte più cospicua dei trasferimenti regionali è determinata dalla Giunta Regionale in base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 della L.R. 30/1998 e conseguente alla determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 10 della suddetta legge.

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Il Comune di Reggio Emilia, capoluogo di provincia, annualmente, con proprio provvedimento, assegna alla società obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5 del TUSP.
La società, dalla sua costituzione, ha sempre registrato margini della gestione caratteristica e risultati economici complessivi positivi. I costi della produzione si sono attestati sui 28,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2022 di 500mila euro.
I costi della produzione sono prevalentemente composti dal costo per il contratto di servizio di trasporto pubblico locale e dai costi per la copertura di tutti i servizi aggiuntivi. Tali costi complessivamente costituiscono l'78% del totale dei costi complessivi.
Il costo del personale, pari a 454mila euro, risulta sostanzialmente in equilibrio rispetto al 2022, con un lieve aumento di e 8.000,00 dovuto agli incrementi dei minimi tabellari previsti dall'ultimo rinnovo del Contratto collettivo nazionale – CCNL di settore.
Il compenso annuo dell'Amministratore Unico è pari a 20mila euro. Per la sua determinazione la società riferisce che l'applicazione della normativa dettata dall'articolo 4, comma 4 DL 95/2012 ha trovato criticità perché nell'anno 2013 l'ente non sosteneva costi per l'organo amministrativo in ragione della gratuità dell'incarico al tempo assunto.
Per determinare, allora, l'eventuale soglia limite di costo, si sono tenuti in considerazione quanto indicato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, nell'atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, D.lgs. 267/2000 e alcune sentenze della Corte dei Conti (sez. Reg. Liguria 29/2020/PAR).
Secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza contabile, infatti, non è da intendersi vietata la remunerabilità dell'incarico di amministratore di una società a controllo pubblico che non abbia sostenuto oneri a tale titolo nell'esercizio 2013 (Corte dei Conti Sez Reg Veneto atto n. 31/2018/PAR). In assenza di emolumenti in tale annualità, infatti, deve farsi riferimento, a ritroso, all'onere sostenuto nell'ultimo esercizio in cui risulti presente un esborso a tale titolo, il quale non potrà eccedere il limite di stretta necessità e non dovrà comunque superare la soglia massima prevista dall'art. 11, comma 6, D.lgs. 175/2016.
Nel caso di Agenzia per la mobilità, costituita a dicembre 2012, da scissione parziale e proporzionale del Consorzio A.c.t., non è possibile fare riferimento alle annualità pregresse né prendere a riferimento il compenso erogato agli Amministratori del Consorzio, trattandosi di realtà giuridica nettamente differente dalla costituenda Agenzia, benche ne svolgesse parte delle funzioni. Ciò posto, volendo comunque prendere a riferimento un parametro remunerativo riferito alla situazione di A.c.t. precedente alla costituzione di Agenzia, si fa presente che il compenso degli Amministratori del Consorzio nell'esercizio 2012 era pari a complessivi € 42.256,00. Il confronto tra i due valori rientra nella percentuale prevista dalla normativa vigente. Inoltre, il compenso dell'Amministratore è stato determinato dai Soci anche a seguito di valutazioni sui compensi erogati nelle altre Agenzie per la mobilità presenti sul territorio regionale (che risultano variare da un minimo di 17mila euro della provincia di Ferrara ad un massimo di 34mila euro della provincia di Parma) e con i quali risulta pertanto coerente.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

copia informatica per consultazione

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Casalgrande è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a.

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione per le motivazioni sopra esposte.

copia informatica per consultazione

4 – LEPIDA SCPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02770891204

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,0014 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2007

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attivita' di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Fornitura di servizi di connettivita' della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma1, l.r. 11/2004

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Lepida, costituita con Legge Regionale n. 11/2004, è una società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci e rappresenta lo strumento operativo per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici (tra cui anche i servizi di DataCenter & Cloud) che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. La società è sottoposta al "controllo analogo congiunto" delle pubbliche amministrazioni socie per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dall'01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 s.c.pa.

copia informatica per consultazione

SEGUE PARTECIPATA: 4 – LEPIDA SCPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	657
Numero amministratori	3
Numero componenti organo di controllo *	4

* Tra i componenti organo di controllo è compresa la società di revisione

Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo **	53.700,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso alla Ria Grant Thorton di euro 17.300,00 per la revisione legale al 31.12.2023

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	***2022***	***2021***	***2020***	***2019***
226.156,00	283.704,00	536.895,00	61.229,00	88.539,00

RICAVI

	2023	***2022***	***2021***
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.887.961,00	64.626.108,00	64.061.744,00
A5) Altri ricavi e proventi	1.368.966,00	2.097.423,00	853.669,00
Di cui Contributi in conto esercizio	180.056,00	724.686,00	321.406,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	***2022***	***2021***	***FATTURATO MEDIO TRIENNIO***
70.076.871,00	65.998.845,00	64.594.007,00	66.889.907,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

copia informatica per consultazione

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Nell'ambito del controllo analogo congiunto, è attivo annualmente il percorso di definizione e di monitoraggio degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016. Al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, stante anche la particolare ampiezza della compagine societaria di Lepida ScpA, all'interno dei documenti programmatori della Regione sono fissati gli obiettivi successivamente approvati dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (CPI) e recepiti dalla Società ai sensi dell'art. 19, comma 6 del TUSP.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta i parametri previsti dalla normativa

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione

copia informatica per consultazione

PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

3 DIR	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	La società presenta risultati economici positivi dall'esercizio 2013 e anche per il 2023 è in equilibrio economico. E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Casalgrande è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a. La società non rientra negli altri criteri previsti dall'articolo 20, comma 2: - ha un amministratore unico e il numero dei dipendenti è pari a 9 unità); - il Comune di Casalgrande non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Agenzia locale per la mobilità; - nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro non comprendendo i contributi regionali e comunali L. 30/98; - dalla data della sua costituzione non ha realizzato risultati negativi.
4 DIR	LEPIDA SCPA	La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla LR. 24/5/2004, n. 11 e dalle Agende digitali Europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dal 01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 scpa.

copia informatica per consultazione

PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione - Contenimento Costi

1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2,38 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:
Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.

Descrizione degli interventi di contenimento costi e relative motivazioni :

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La societa' non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b) ma la sua attivita' e' indispensabile per l'amministrazione comunale. Non e' possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche.
La società prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati iniziata nel 2015. L'assemblea della società ha deliberato di ricorrere in appello dopo la decisione del lodo arbitrale emesso in data 30.11.2019. In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. La sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27 gennaio 2022 ha respinto l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato di procedere con il ricorso in Cassazione. Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza.

Indicare le modalità di attuazione e i tempi stimati:

Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto indipendenti dalla società.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del derivato sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione. Si segnala che le fasi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla società.

copia informatica per consultazione

Azione di razionalizzazione - Recesso quote

2 - PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,95 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali.

Motivazioni della scelta

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'ente

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, è stata stipulata una convenzione tra provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018, che prevede l'affidamento al comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani.

Nel corso del 2023 si sono avviate le procedure inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quando previsto dal Codice Civile.
In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.
Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.
Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC al Comune di Reggio Emilia copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.
In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.
Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato

copia informatica per consultazione

riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 omnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.
In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture.

Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio Emilia ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso. Lo stesso Servizio riferisce che, al momento in cui si delibera il presente provvedimento, si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico. Solo successivamente a questi passaggi si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Come sopra dettagliato, i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione di recesso non dipendono dal Comune ma dalla conclusione del ricorso presentato in Tribunale.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza Infrastrutture spa in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per la liquidazione delle quote che al momento non è quantificabile in quanto dipende dalla conclusione del ricorso presentato in Tribunale.

copia informatica per consultazione

RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Pr.	Denominazione società	% di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	1	Agac Infrastrutture spa	2,38 %	Non dipendenti dalla società come dettagliato in precedenza	Non dipendenti dalla società come dettagliato in precedenza
Recesso	2	Piacenza Infrastrutture spa	0,95 %	Non ancora stimabili in quanto dipendono dai tempi del Tribunale	Non è ancora possibile identificare risparmi di spesa in quanto attualmente si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico per la risoluzione della controversia sul valore aziendale tra la società ed i comuni reggiani soci

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALGRANDE

RELAZIONE TECNICA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, commi 2 e 4 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

ALLEGATO B

copia informatica per consultazione

PREMESSA

Il Comune di Casalgrande, come previsto dell'art. 20 T.U.S.P., ha provveduto ad approvare, in data 21.12.2023 con deliberazione consiliare n. 93, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2022, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione.

Con tale provvedimento si è deliberato di:

- mantenere le seguenti partecipazioni dirette:
1) Agac Infrastrutture spa;
2) Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
3) Lepida scpa;
4) Iren spa (in quanto società quotata).

Nella stessa deliberazione venivano previste le seguenti misure di razionalizzazione:

- conferma della dismissione delle quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa, attraverso l'esercizio del recesso, secondo le disposizioni in materia del Codice Civile ed in ottemperanza al DLgs 175/20216, in assenza di novità normative che ne consentano il mantenimento in deroga alle norme previste nel TUSP;
- conferma dell'azione di contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture spa.

La presente Relazione Tecnica così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del TUSP rappresenta una relazione sullo stato d'attuazione della razionalizzazione periodica approvata con atto di Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2023, con l'esposizione dei risultati conseguiti e dei tempi e modalità di attuazione.

copia informatica per consultazione

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Cessione/Alienazione quote

Nel Piano era prevista la cessione/alienazione di:
Piacenza Infrastrutture SPA

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).
Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Casalgrande non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nelle razionalizzazioni periodiche 2018-2019-2020-2021-2022-2023	**Descrizione delle azioni approvate ed effettuate in merito alla alienazione della partecipazione e al recesso dalla società** Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 44 del 21/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici. In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture – di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018 - che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani. In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale n. 1033 (del Comune di Reggio Emilia), è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini. In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale n. 1384 (del Comune di Reggio Emilia), si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017. In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 e' stato richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018. Nel corso dell'esercizio 2020 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società. In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021. Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all'articolo 16, comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019". La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2022, ha chiuso l'esercizio con un

copia informatica per consultazione

	risultato economico positivo pari ad euro 583.244 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni precedenti. Il Comune di Reggio Emilia -Ente capofila- quindi si era avvalso anche per l'anno 2022 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendeva per le società partecipate che avevano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini). Tuttavia, in assenza di novità normative che ne consentissero il mantenimento, nell'ultimo provvedimento di revisione il Comune aveva deliberato la cessione delle quote azionarie tramite l'esercizio del recesso societario. Nel corso del 2023 si sono quindi avviate le procedure, inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quando previsto dal Codice Civile. L'Amministratore Unico della società, con due distinte comunicazioni pervenute via Pec allo scrivente Comune (PG 225644/2023 del 21.09.2023) e (PG 220914/2023 del 14.09.2023) ha trasmesso i dati di bilancio al 30.06 e comunicato di aver nominato un Collegio, composto da tre professionisti, per la stima del valore aziendale come previsto dalle disposizioni di Legge in merito alle procedure di recesso. Il Comune, in risposta a tali comunicazioni, con Pec trasmessa in data 24.10.2023 (Prot. 250386/2023), ha sollecitato la trasmissione ufficiale della valutazione sul valore aziendale da parte del Collegio incaricato.

Aggiornamento azioni svolte:

In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.
Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.
Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC allo scrivente Comune copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.
In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.
Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 omnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.
In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture.
Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio E. ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso. Lo stesso Servizio riferisce che, al momento in cui si delibera il presente atto, si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico. Solo successivamente a questi passaggi si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso.

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Contenimento dei costi

Nella razionalizzazione periodica era stata confermata l'azione di contenimento dei costi per:

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società non rispetta il parametro dei dipendenti del T.U.S.P. (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili.

Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e un eventuale internalizzazione con conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti sarebbe eccesivamente oneroso per il Comune.

Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nella razionalizzazione periodica 2018-2019-2020-2021-2022-2023	Come già evidenziato nei precedentI piani di razionalizzazione, si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto. In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunita' di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 e' terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva. Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali ed in data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno. In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro. In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle conclusioni. In data 27 Gennaio 2022 il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza respingendo l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato alla società di consulenza di procedere con il ricorso in Cassazione.

Aggiornamento azioni svolte:

Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza per cui non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla

copia informatica per consultazione

società.

copia informatica per consultazione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 11 **Data 09.12.2024**	**OGGETTO: parere su proposta di deliberazione n. 1040 ad oggetto "*Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i*"**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande Dott. Guido Carbonaro, Dott. Davide Cetti, Dott. Marco Barile, riunitosi telematicamente;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore del succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1040/2024, sottoscritta digitalmente dal Vice-Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Finanziario, avente ad oggetto "*RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 e s.m.i.*" e i relativi allegati:

- Allegato A) "2024_*Revisione periodica delle società partecipate*";
- Allegato B) ") "*Relazione tecnica sulla revisione periodica deliberata nel 2023*";

Visto l'esito della ricognizione ordinaria, di cui si riportano le risultanze finali:

copia informatica per consultazione

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	2,38	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,95	CESSIONE TRAMITE L'ESERCIZIO DEL RECESSO
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	02558190357	1,97	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
LEPIDA SCPA	02770891204	0,0014	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IREN SPA	07129470014	0,33	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE

Preso atto che dalla ricognizione di cui alla proposta di delibera 1040/2024 emerge la necessità di effettuare le seguenti dismissioni/razionalizzazioni:

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA – DISMISSIONE

- la società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche ma la partecipazione del Comune di Casalgrande non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza;
- la società è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): nel caso di specie, Agac Infrastrutture Spa.

Il Comune di Reggio Emilia, quale Ente titolare di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani, cura le procedure di dismissione così come riportato nella relazione di cui all'allegato B) e ha avviato l'iter di esercizio del diritto di recesso, tuttora in corso, come si evince dalle relazioni allegate alla proposta di deliberazione in oggetto.

copia informatica per consultazione

AGAC INFRASTRUTTURE SPA – AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

- la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- la società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett.d);

Prosegue l'azione di razionalizzazione, così come specificato nelle relazioni allegate.

Ricordato che l'esito di tale ricognizione dovrà essere:

1. inviato alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
2. comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
3. pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1040/2024 avente ad oggetto "*"RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 e s.m.i.*"".

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Collegio dei Revisori

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Davide Cetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Marco Barile

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 11 **Data 09.12.2024**	**OGGETTO: parere su proposta di deliberazione n. 1040 ad oggetto "*Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i*"**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande Dott. Guido Carbonaro, Dott. Davide Cetti, Dott. Marco Barile, riunitosi telematicamente;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore del succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1040/2024, sottoscritta digitalmente dal Vice-Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Finanziario, avente ad oggetto "*RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 e s.m.i.*" e i relativi allegati:

- Allegato A) "2024_*Revisione periodica delle società partecipate*";
- Allegato B) ") "*Relazione tecnica sulla revisione periodica deliberata nel 2023*";

Visto l'esito della ricognizione ordinaria, di cui si riportano le risultanze finali:

copia informatica per consultazione

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	2,38	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,95	CESSIONE TRAMITE L'ESERCIZIO DEL RECESSO
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	02558190357	1,97	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
LEPIDA SCPA	02770891204	0,0014	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IREN SPA	07129470014	0,33	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE

Preso atto che dalla ricognizione di cui alla proposta di delibera 1040/2024 emerge la necessità di effettuare le seguenti dismissioni/razionalizzazioni:

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA – DISMISSIONE

- la società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche ma la partecipazione del Comune di Casalgrande non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza;
- la società è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): nel caso di specie, Agac Infrastrutture Spa.

Il Comune di Reggio Emilia, quale Ente titolare di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani, cura le procedure di dismissione così come riportato nella relazione di cui all'allegato B) e ha avviato l'iter di esercizio del diritto di recesso, tuttora in corso, come si evince dalle relazioni allegate alla proposta di deliberazione in oggetto.

copia informatica per consultazione

AGAC INFRASTRUTTURE SPA – AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

- la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- la società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett.d);

Prosegue l'azione di razionalizzazione, così come specificato nelle relazioni allegate.

Ricordato che l'esito di tale ricognizione dovrà essere:

1. inviato alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
2. comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
3. pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1040/2024 avente ad oggetto "*"RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 e s.m.i.*"".

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Collegio dei Revisori

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Davide Cetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Marco Barile

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1040/2024 ad oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 11/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 83 del 21/12/2024

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/01/2025, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 83 del 21/12/2024

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/12/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 16/01/2025	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione